Scad 29/3/2019
rinnovo 180gg. prima

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00026376 00001BB4 WD8W3001
00050405 16/04/2009 10:30:54
0001-00009 41988EE3F4894503
IDENTIFICATIVO : 01082216982682
0 1 08 221698 268 2

PROVINCIA DI TORINO

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

DATA: ..08 APR. 2009.. N. ....63 - 16342... / 2009
(numero-protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.
SOCIETA': VENA SCAVI S.N.C. DEI FRATELLI FISANOTTI.
SEDE LEGALE: VIA JUVARRA N. 11 - 10078 VENARIA (TO).
P. IVA e C.F.: 01678570019 POS N.: 018933.

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 57– 91083/2004 del 29 Marzo 2004, la Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti, con sede legale in Via Juvarra n. 11 - Venaria (Torino), è stata autorizzata, per cinque anni, all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di costruzioni e demolizioni ai sensi dell'art. 28, comma 7, dell'allora vigente D.Lgs. n. 22/97 (successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006).
- L'attività autorizzata, svolta per mezzo di un impianto mobile modello OM TRACK GIOVE, matricola n. 99800900T, prevedeva il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti inerti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione:

- CER 170101 Cemento;
- CER 170102 Mattoni;
- CER 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802;
- CER 170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
- CER 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170302.

- Con successiva Determinazione n. 51-20415/2008, del 5 Marzo 2008, a seguito di istanza, sono state integrate le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto in questione con la tipologia di rifiuti inerti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione di cui al CER 17.05.04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503.
- La potenzialità nominale dichiarata dell'impianto è pari a circa 295 t/h, il processo di trattamento dei rifiuti, che devono essere preventivamente selezionati presso i produttori o presso i centri di recupero, è finalizzato all'ottenimento di miscele di materiali riutilizzabili in funzione della loro destinazione finale e quindi con caratteristiche e fuso granulometrico opportune.

La potenzialità di trattamento dichiarata varia in funzione della qualità dei materiali immessi nel ciclo, la cui pezzatura massima consentita in ingresso al frantoio è pari 700 mm;

PROVINCIA DI TORINO

- Gli aspetti tecnico-gestionali dell'impianto, e le prescrizioni tecnico operative da adottare nell'esercizio dello stesso, erano specificati negli allegati A e B della menzionata determinazione del 29 Marzo 2004.
- Con nota dell'11/12/2008 (prot. prov.le n. 7685 del 5/1/2009) la Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti, ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzata al rinnovo dell' autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, per il recupero delle tipologie di rifiuto sopraccitate.
- Alla menzionata istanza è stata altresì allegata la relazione tecnica riguardante gli interventi di manutenzione effettuati sul macchinario, la descrizione del processo di recupero dei rifiuti, dei controlli effettuati durante la lavorazione, delle precauzioni adottate per la conduzione in sicurezza dell'impianto, le modalità gestionali per il controllo delle polveri e delle emissioni sonore.
- In data 13/1/2009, con comunicazione prot. n. 32187, i competenti Uffici provinciali hanno avviato il procedimento, dandone notizia al soggetto proponente, oltre che al Comune di Venaria Reale (To), ed all'Arpa, Dipartimento provinciale di Torino.
- In data 3/4/2009, la Società in oggetto ha presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a integrazione e rettifica della documentazione già inviata.
- la Società risulta iscritta al C.C.I.A.A. di Torino con il n. 514358.

CONSIDERATO CHE:

- l'autorizzazione rilasciata non esonera dall'espletamento dell'eventuale procedura di VIA per lo svolgimento delle singole campagne di attività per le quali la normativa nazionale o regionale vigente lo preveda specificatamente.
- Come sopra evidenziato, con il D.Lgs. n. 152/2006 del 3/4/2006 e s.m.i., (modificato e integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 del 16/1/2008), sono state emanate le nuove norme in materia ambientale, e nella Parte Quarta, sono riportate le norme in materia di rifiuti.
- Il D.M. 5/2/98, modificato dal successivo D.M.A. 5 Aprile 2006 n. 186, costituisce la norma tecnica di riferimento relativa all'attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti, in particolare, la categoria 7 (rifiuti ceramici e inerti) dell'Allegato 1 – sub allegato 1 - fissa per ciascun tipo e per ogni attività il metodo e le condizioni di recupero dei rifiuti inerti.
- Le tipologie di rifiuti da trattare presso l'impianto in oggetto sono riconducibili al D.M. 5/2/98, Allegato 1 (norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi), punti 7.1, 7.6 e 7.31 bis.
- All'art. 2 della deliberazione 1/2/2000, assunta dal Comitato Nazionale dell'Albo ("Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti"), si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato per tali attività (ex art. 30, comma 6, del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.i.). Tale criterio viene richiamato anche dal D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 212.
- La mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati nell'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., (ora abrogato e sostituito dall'articolo 208, comma 11, lettera g), in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività.
- Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili di recupero rifiuti è concessa per un periodo di dieci anni.
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme tecniche UNI - ISO di settore, forniscono le prescrizioni per la qualificazione dei materiali provenienti dal riciclaggio degli scarti da attività di costruzione e demolizione.
- L'art. 50 della L.R. n. 44/2000 attribuisce alle Province le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97, ora sostituito dal D.Lgs. 152/2006.

PRESO ATTO CHE:

- conclusa la fase istruttoria non emergono elementi ostativi per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti, con sede legale Via Juvarra n. 11 – Venaria (Torino), per la gestione di un impianto mobile utile al recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, con l'adozione di opportune prescrizioni tecnico-gestionali volte a minimizzare i potenziali effetti negativi derivanti dalla conduzione del macchinario.
- L'Arpa, Dipartimento provinciale di Torino, ed il Comune di Venaria, non hanno segnalato osservazioni relative all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
- L'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- Come indicato al punto 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/98 e come previsto dal comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, nei casi in cui ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, sulla base del tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, devono essere prestate le garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare per quanto attiene la Regione Piemonte, a favore della Provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attività stessa, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, la Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti, con sede legale Via Juvarra n. 11 – Venaria (Torino), alla prosecuzione dell'esercizio del suddetto impianto mobile per il recupero di rifiuti, con l'adozione di prescrizioni atte a minimizzare i potenziali rischi di inquinamento ambientale derivanti dallo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti inerti.
- Di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento (di cui costituiscono parte integrante) nonché, per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Regione Piemonte, quanto stabilito dalla D.G.R. n. 25-14837 del 15/6/98 e s.m.i.
- Di stabilire che le modalità di recupero dei rifiuti di cui ai sopraccitati CER, devono avvenire in modo conforme alle procedure prescritte dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i., con particolare riferimento alle tipologie riconducibili ai punti n. 7.1, 7.6 e 7.31 bis.
- Di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività.

VISTI:

- la D.G.R. n. 84-23279 del 24/11/1997: "deleghe alle Province ex art. 28 L.R. n. 59/95 - disposizioni di indirizzo";
- la D.G.R. n. 34-8488 del 6/5/1996 che stabilisce tra le altre cose, i criteri generali per determinare il contenuto prescrittivo dei provvedimenti di autorizzazione per gli impianti di trattamento rifiuti;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998: "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali";
- la L.R. n. 44 del 26/4/2000 con la quale sono state approvate le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: "norme in materia ambientale";
- il DMA del 5/2/98: "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato e integrato dal D.M.A 5/4/2006,

- la D.G.R 25-24837 del 15/6/1998: "procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- la D.G.P. n. 54-32939 del 5/3/1998 con la quale si determinano le attribuzioni della Provincia in materia di gestione dei rifiuti, individuando gli atti e i provvedimenti autorizzativi di competenza del Dirigente del Servizio nell'ambito di funzioni attribuite e delegate alla Provincia;
- il D.Lgs. 267/2000: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la L. 15/5/97 n. 127: "misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione di materiali recuperati;
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/00 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

1) Per i motivi esposti in premessa, di **autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni,** a decorrere dal 29/3/2009, la Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti - sede legale via Juvarra n. 11 – Venaria (Torino), all'esercizio di un impianto mobile, così come descritto **nell'allegato A** al presente provvedimento (che ne costituisce parte integrante), per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da costruzioni, demolizioni e/o scavi.

2) Di **stabilire** che:

2.1) la presente autorizzazione **potrà essere rinnovata** previa presentazione alla Provincia di Torino di apposita domanda ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **entro centottanta giorni dalla scadenza** fissata, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Province, Regioni o Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative e/o divieti;

2.2) la presente autorizzazione ha **validità sull'intero territorio nazionale** nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

3) Di **stabilire** che la Società Vena Scavi s.n.c. dei Fratelli Fisanotti, può trattare presso l'impianto in oggetto esclusivamente le tipologie di rifiuti elencate al **punto 2) dell'Allegato A** del presente provvedimento.

4) Di **stabilire,** in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:

4.1) devono essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15, dell'articolo 208, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni contenute negli **allegati A e B** del presente provvedimento (quali parti integranti del presente atto), nonché, per quanto attiene le singole campagne di attività svolte nella Regione Piemonte, quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/1998.

4.2) la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività deve essere inviata, per quanto attiene la Regione Piemonte, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna di attività suddetta, oltre che all'A.S.L. e all'A.R.P.A. competenti per territorio, almeno **sessanta giorni** prima dell'installazione dell'impianto;

4.3) è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
4.4) le modalità di recupero e reimpiego dei rifiuti oggetto delle presente autorizzazione (di cui ai CER elencati al punto 2) dell'Allegato A del presente atto), **devono essere conformi** alle procedure prescritte dal D.M.A. 5/2/1998 e s.m.i., con particolare riferimento alle caratteristiche delle materie prime secondarie eventualmente ottenute;
4.5) il **test di cessione** sul materiale/rifiuto ottenuto in esito al trattamento, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M.A. 5/4/2006 n. 186 e s.m.i., ed effettuato su un campione rappresentativo nella stessa forma fisica prevista dalle condizioni d'uso, con accertamenti all'inizio dell'attività e ogni anno e, comunque, ogni qualvolta intervengono modificazioni sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti; il test dovrà essere effettuato separatamente per ciascuna categoria di cui ai punti 7.1, 7.6 e 7.31 bis del sopraccitato decreto;
4.6) è **fatto divieto di miscelare** le tipologie di cui ai CER: 17.01.01, 17.01.02, 17.01.07, 17.08.02 e 17.09.04, (riconducibili al punto 7.1 del D.M.A. 5/2/98 e s.m.i.), con quelle di cui al CER 17.03.02, (riconducibile al punto 7.6) e, con quelle di cui al CER 17.05.04 (riconducibile al punto 7.31-bis del medesimo Decreto.

5) Di **stabilire** che devono essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare, per quanto attiene la Regione Piemonte, a favore della Provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attività stessa, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., secondo quanto indicato anche al punto 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/98 e come previsto dalla lettera g) del comma 11, dell'articolo 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa.

Il presente provvedimento, come specificato nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/98, si configura come un' autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile.

Si invia per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente, come indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/1998.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Avverso il presente atto é esperibile, entro sessanta giorni dal ricevimento, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte.

Torino li, 08 APR. 2009

Il Dirigente del Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ing. Pier Franco Ariano





GL/GA

ALLEGATO "A"

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI), ART. 208, COMMA 15, D.LGS. 152/2006: SOCIETA' VENA SCAVI S.N.C. DEI FRATELLI FISANOTTI - SEDE LEGALE: VIA JUVARRA N. 11, 10078 VENARIA.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione (alla quale si rinvia per il dettaglio);

Quanto specificato nell'ambito della presente descrizione degli impianti, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società é da intendersi quale prescrizione.

1) CAMPO DI APPLICAZIONE:

▪ l'impianto mobile di cui alla presente autorizzazione deve essere destinato al trattamento di rifiuti di seguito indicati, costituiti da laterizi, intonaci, terra, rocce, pietrisco e conglomerati di cemento armato e non, purché privi di amianto, al fine di ottenere prodotti riutilizzabili per l'edilizia e l'ingegneria mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

2) CODIFICA, TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRATTATI DALL'IMPIANTO:

TIPOLOGIA: 7.1	CER	17.01.01	Cemento;
	CER	17.01.02	Mattoni;
	CER	17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 - (limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione per i quali nulla osta al trattamento da parte degli Enti territorialmente competenti);
	CER	17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 - (limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione per i quali nulla osta al trattamento da parte degli Enti territorialmente competenti);
	CER	17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 - (limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione per i quali nulla osta al trattamento da parte degli Enti territorialmente competenti);
7.6	CER	17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 - *(limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione per i quali nulla osta al trattamento da parte degli Enti territorialmente competenti)*;
7.31-bis	CER	17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 - (limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione per i quali nulla osta al trattamento da parte degli Enti territorialmente competenti).

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti contenenti amianto.

3) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA':

▪ L'impianto è costituito da un gruppo di frantumazione di materiali inerti semovente su cingoli marca OM TRACK GIOVE, matricola n. 99800900T.

a) **Componenti principali:**

- tramoggia di carico (capacità mc. 7);

- alimentatore vibrante luce barotti standard: 45 mm;
- frantoio a mascelle a regolazione idraulica (modello frantoio FP107 - dimensioni bocca di carico 1070 x 720 mm - regolazione idraulica apertura mascelle 40 - 140 mm);
- separatore magnetico;
- nastro trasportatore principale del materiale frantumato (larghezza 0,80 m. - 10,30 m. lunghezza);
- nastro trasportatore laterale (larghezza 0,60 m.) per scarico materiale prevagliato);
- nastro trasportatore reversibile (larghezza 0,65 m. – lunghezza 1,45 m.) per raccolta materiali fini;
- carro cingolato (mpd. P400 larghezza suolo cingolo 4,60 mm, larghezza totale 2500 mm);
- motore Diesel Katerpillar mod. 3306 – T, potenza massima 179 Kw a 2000 rpm.

b) Articolazione del processo di frantumazione:

▪ selezione e cernita dei rifiuti: l'addetto al caricamento dell'impianto effettua una prima cernita manualmente, separando i materiali estranei eventualmente frammisti ai rifiuti da trattare.

▪ L'alimentazione della tramoggia di carico, viene effettuata con mezzo meccanico (escavatore e/o pala meccanica caricatrice). Le operazioni devono essere condotte da personale specializzato ed esperto e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza di settore, tra cui in particolare:

* deve essere assicurata la salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti nell'area di cantiere;
* non deve essere scaricato materiale nella tramoggia da un'altezza superiore a 0.5 m dal bordo superiore della stessa;
* non deve essere scaricato materiale nella tramoggia nel caso si trovi del materiale al di sotto della stessa;
* non deve essere scaricato materiale nella tramoggia nel caso si trovi personale vicino alla bocca di carico del frantoio.

▪ Alimentazione del vaglio:

viene effettuata in automatico per mezzo alimentatore vibrante. Il materiale di pezzatura più grande viene sospinto in avanti fino allo scivolo di scarico che lo immette nel frantoio. Il materiale di pezzatura più fine cade su di uno scivolo posto sotto l'alimentatore vibrante ed è immesso in un by-pass, di cui può a scelta dell'utilizzatore essere inviato ad un nastro laterale che lo carica a cumulo, oppure sul nastro principale.

▪ Vagliatura: vaglio-luce barrotti (45 mm) per la separazione dei materiali fini.

▪ Frantumazione: mediante frantoio a mascella con dimensioni bocca di carico (1070 x 720 mm). L'apertura di scarico, che determina le dimensioni del materiale in uscita, può essere modificata variando la distanza fra le mascelle tramite dispositivo di tipo idraulico (regolazione idraulica apertura mascelle – scarico – 40 / 140 mm.). I materiali prodotti dalla frantumazione vengono scaricati sul nastro trasportatore principale.

▪ Deferrizzazione: mediante separatore magnetico, la separazione del materiale ferroso eventualmente presente nei rifiuti.

▪ Abbattimento polveri: viene effettuato in diversi momenti al fine di garantire lungo il ciclo di trattamento l'eliminazione delle polveri disperse.

L'impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione che è stato dimensionato per garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell'impianto stesso. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono la zona di carico/vaglio e la zona di frantumazione (irrorazione nella zona sopra la tramoggia, sopra frantoio e nastro trasportatore principale). I sistemi di nebulizzazione sono regolabili e alimentati da un serbatoio d'acqua presente sull'impianto l'operatore addetto al carico e controllo del funzionamento ha il compito di verificarne i livelli ed effettuare i rifornimenti necessari.

▪ Scarico del materiale trattato: alla fine del ciclo di lavorazione, gli inerti recuperabili vengono stoccati in cumuli e successivamente allontanati con autocarri della stessa Società o da terzi, mentre gli altri materiali derivanti dalla cernita, dopo essere stati stoccati in cumuli, cassoni o fusti vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento o recupero dei rifiuti.

- L'**orario di funzionamento dell'impianto:** le operazioni di trattamento sono condotte nell'arco di una giornata tipo per un tempo complessivo massimo pari a circa 8 ore, con particolare riferimento al rispetto della normativa acustica di settore e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4) UBICAZIONE DELL'IMPIANTO:

- Il macchinario ha un volume ingombrante, pertanto deve essere posizionato su superfici di adeguata estensione tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza.
- L'escavatore deve avere lo spazio sufficiente per poter prelevare il rifiuto accumulato e per caricare il frantoio e il vaglio.

5) SICUREZZA:

- Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo riportanti la seguente dicitura "NON PASSARE SOTTO I NASTRI". Tali segnali dovranno essere collocati nei pressi dei nastri stessi, che delimitano l'area del cantiere di lavoro, al fine di impedire l'avvicinamento quando il frantoio è in funzione.
- L'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso con numeri telefonici d'emergenza, estintore e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza.

6) POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO:

- La produzione massima ottenuta dal gruppo semovente di frantumazione secondo quanto dichiarato dal proponente, varia in funzione della qualità dei materiali immessi nel ciclo, mediamente la massima è pari a circa 295 ton/ora.
- La capacità produttiva dipende dalla granulometria richiesta in uscita, nonché dalla durezza e dalla misura del materiale da frantumare (la pezzatura massima consentita in ingresso al frantoio è pari a 1070 mm. X 720 mm.). Si prevede di ottenere tipologie di materiale differenziate in funzione della granulometria; mentre i rifiuti trattati devono essere preventivamente selezionati presso i produttori o presso i centri di recupero.

7) EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IDRICI. TRATTAMENTO E CONTROLLO:

- si prescrive che l'impianto deve essere dotato di dispositivo di abbattimento ad umido delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di frantumazione e convogliamento dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere effettuato in momenti differenti al fine di garantire lungo tutto il ciclo di trattamento il massimo contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: zona carico/vaglio (all'inizio dell'impianto); zona frantumazione (zona intermedia dell'impianto dove avviene la lavorazione del materiale); zona di scarico (al termine delle lavorazioni nella zona di uscita del materiale dall'impianto).

L'adeguatezza di tali misure dovrà comunque essere verificata in fase di esercizio e, qualora non fosse sufficiente ad evitare emissione diffusa di polveri, dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento all'Allegato 5, parte I.

- La Società dichiara che poiché l'acqua nebulizzata viene completamente assorbita dalle stesse polveri e dai rifiuti in trattamento, l'impianto di abbattimento non produce alcun effluente liquido. Si prescrive per il caso in cui i suddetti effluenti dovessero prodursi, l'allestimento di idonee protezioni di contenimento.

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,52

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00026376 00001BB4 WD8W3001
00050407 16/04/2009 10:31:04
0001-00009 3FE762E779464845
IDENTIFICATIVO : 01082216982660
0 1 08 221698 266 0

ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI), ART. 208, COMMA 15, D.LGS. 152/2006: SOCIETA' VENA SCAVI S.N.C. DEI FRATELLI FISANOTTI - SEDE LEGALE: VIA JUVARRA N. 11 - 10078 VENARIA (TO).

- L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente Allegato "B".
- Alcune delle prescrizioni contenute nel presente Allegato possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se nel caso, in modo più preciso.
- **Qualora il presente Allegato comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le suddette prescrizioni.**

PRESCRIZIONI ULTERIORI:

1) Tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
Le operazioni di manutenzione ordinaria previste sull'impianto dovranno avvenire in sicurezza al fine di evitare inquinamenti accidentali del suolo (sostituzione olio, filtri, batterie, ecc.); a tale scopo è opportuno effettuare tali operazioni su aree idoneamente impermeabilizzate;
Deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi **di manutenzione** sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
2) la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti o che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta.
E' fatto salvo, comunque, il rispetto della normativa di settore in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
3) il materiale riciclato (materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione) ottenuto dopo il trattamento di cui ai predetti CER, per essere reimpiegato **dovrà rispettare le procedure prescritte dal D.M. 5/2/1998** (integrato dal D.M.A del 5/4/2006 n. 186), anche in riferimento alle caratteristiche delle materie prime secondarie ottenute;
In particolare, relativamente al materiale riciclato ottenuto dal trattamento dei CER riconducibili al p.to 7.1, il reimpiego come materia prima secondaria per opere di ingegneria ed edilizia, è subordinato alla verifica delle caratteristiche conformi all'allegato "C" (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205, del 15/7/2005, previa effettuazione del test di cessione conforme a quanto previsto nell'all. 3 del D.M.A. 5/2/1998, come modificato e integrato con il D.M.A del 5/4/2006 n. 186;
4) la Società in oggetto deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto dall'articolo 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
Il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
5) tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse come prescritto nella parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'Allegato 5, parte I.
Al fine di ridurre al minimo le polveri diffuse, quando necessario, presso i punti dove avvengono le operazioni di carico, scarico e frantumazione del materiale inerte, la Società in oggetto deve prevedere delle misure di mitigazione nei confronti della produzione di polvere (esempio: azioni di bagnatura dei

cumuli di materiale inerte da lavorare, delle strade e delle aree circostanti l'impianto di triturazione dei rifiuti).
Quando necessario, le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza, in grado di limitare all'interno e all'esterno del cantiere la sedimentazione delle polveri, nonché di trattenere almeno parzialmente le polveri aerodisperse;
6) la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto, in particolare, per lo svolgimento delle singole campagne d'attività dell'impianto, la relazione unita all'istanza dovrà individuare le quantità d'acqua necessarie per l'idoneo abbattimento delle polveri, nonché le modalità di approvigionamento della stessa;
7) il volume dei rifiuti e dei materiali da trattare, non dovrà superare i limiti stabiliti delle autorità territorialmente compenti;
8) nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e deve essere evitata la formazione di odori sgradevoli;
9) in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento, la Società in oggetto deve notificare alla Provincia, all'ARPA e A.S.L. competenti per territorio, situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
10) devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi;
11) In caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune, all'ARPA ed all'A.S.L. competenti per territorio;
12) la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne d'attività; é fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
13) i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
14) per quanto attiene la componente rumore:

14.a) - l'impianto può essere utilizzato solo in orario diurno e la sua emissione sonora, misurata nelle più gravose condizioni di esercizio non deve superare le condizioni stabilite dagli organi territorialmente competenti;
14.b) - in fase operativa il proponente deve esaminare la possibilità di intervenire sulla macchina con adeguati sistemi di riduzione della rumorosità utilizzando ad esempio: reti in poliuretano nel vaglio, e adeguate schermature fonoisolanti sul frantoio, predisporre un barriera in rilevato, ecc.;
14.c) - in ogni caso la distanza fra la macchina e i ricettori interessati deve essere tale da rispettare il limite di emissione associato alle diverse classi acustiche di appartenenza dei ricettori stessi, senza l'applicazione di riduzioni per periodi di lavoro limitati nel corso della giornata lavorativa;
14.d) - la riduzione di tale distanza mediante utilizzo di barriere mobili fonoassorbenti é accettabile qualora siano tutelati anche i piani alti dei ricettori interessati.
In relazione all'utilizzo dell'impianto entro un progetto specifico in un sito determinato, il proponente dovrà allegare alla comunicazione un'appropriata documentazione di **impatto acustico,** che richiami le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi d'opera impiegati nel sito, indichi l'orario di esercizio, espliciti la tipologia e le performances acustiche delle eventuali barriere mobili fonoassorbenti da frapporre fra l'impianto e i ricettori esposti, descriva ubicazione, altezza, distanza e destinazione d'uso degli edifici circostanti, nonché tenga conto del livello sonoro preesistente, al fine di verificare la compatibilità degli effetti acustici sia generati dall'impianto, sia complessivi, con i valori limite applicabili, ivi compresi quelli differenziali; a questi ultimi può eventualmente applicarsi la deroga per attività temporanee prevista dalla vigente normativa in materia di impatto acustico.

15) la conduzione dell'impianto deve essere affidata a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
16) la presente autorizzazione non esonera la Società in oggetto dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione. E' fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto;
17) la Società deve in ogni caso garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
18) in caso di variazioni, cessione o dismissione dell'attività autorizzata, é fatto obbligo di comunicazione in merito, **entro 20 giorni,** alla Provincia di Torino. E' fatto salvo comunque l'obbligo di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni e di ottemperare agli obblighi inerenti l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
19) tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
20) deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
21) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti - Titolo VI del D.lgs. n. 152/2006. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto nell'articolo 208, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
22) la presente autorizzazione, deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso il sito operativo;
23) quando necessario, prima di essere sottoposto a vagliatura, il materiale inerte da separare dovrà essere costantemente tenuto bagnato con acqua, al fine di evitare la formazione di polvere.

La presente copia, composta di n. 11
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 08 APR. 2009

PROVINCIA DI TORINO

Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti
Ferretti Vincenza